

SCHEMA:

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN LOCALE POSTO IN MODENA, CORSO ADRIANO 81/A ADIBITO A SEDE DI SOTTOSTAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di
in Modena, presso gli uffici della Provincia di Modena, in Viale Martiri della Libertà n. 34;

I Signori:

BELLENTANI AVV. BARBARA nata a Modena il 17/09/1974, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, ivi domiciliata per la carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi dell'art. 53, comma 3° dello Stato della Provincia di Modena, ed in esecuzione dell'Atto del Presidente n. 195 del 11/11/2022 e della propria determinazione n. _____ del _____, di seguito definita "locatore"

BRONZINI ING. FEDERICO, nato a Imola (BO) il 01/10/1976 che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante in nome e per conto di "INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A." (Codice Fiscale 03479071205 – R.E.A. n. BO-522402), con sede a Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, in qualità di Amministratore Delegato di INRETE Distribuzione Energia S.p.A., autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A. con verbale del 14/12/2020 e con effetti decorrenti dal 01/01/2021, di seguito definita "conduttore";

PREMESSO:

- che con Atto del Presidente n. 1954 del 11/11/2022 è stata autorizzata la locazione alla Società "INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A." con sede in Bologna del locale posto a Modena, Corso Adriano n. 81/A, da adibire a sede di sottostazione per la trasformazione di energia elettrica;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La Provincia di Modena concede in locazione ad "INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A." il locale posto in Modena, C.so Adriano n. 81/A contraddistinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 143 mappale 419 subalterno 17.
2. Il locale in parola è adibito a sottostazione per la trasformazione dell'energia elettrica.
3. La durata della locazione è fissata in anni 6 (=sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza naturale, il contratto di locazione si dovrà considerare rinnovato per ulteriori 6 (=sei) anni se non sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo comunicazione via pec almeno 6 (=sei) mesi prima della scadenza.
4. Il canone annuo, da pagarsi anticipatamente in un'unica soluzione, è fissato in €. 860,00 (Euro ottocentosessanta/00) e sarà aumentato annualmente, a partire dalla seconda annualità contrattuale, sulla base del 75% degli indici ISTAT, ai sensi e con le modalità previste dall'Art. 1, Comma 9 sexies della Legge 05.04.1985 n. 118.
5. Il conduttore "INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A." si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e riparare eventuali danni causati al locale per opere di manutenzione o trasformazione dell'impianto, sollevando la Provincia di Modena da ogni responsabilità civile o penale per eventuali danni di qualunque natura a persone o cose causati nel corso dell'esercizio della cabina.

6. Al termine della locazione il locale dovrà essere restituito nelle condizioni esistenti prima dei lavori di sistemazione del locale a cabina elettrica.
7. Per quanto altro non espressamente previsto le Parti contraenti fanno espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
8. Il presente contratto di locazione si intende immediatamente vincolante per “INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.”, mentre per la Provincia di Modena lo sarà quando diverrà esecutivo il presente contratto.
10. Qualora dovessero insorgere delle controversie tra le parti contraenti in merito all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente a decidere il Foro di Modena.
11. Le spese conseguenti alla stipula del presente contratto di locazione saranno regolate in base alle disposizioni di cui all’Art. 16-bis del R. D. n. 2440 del 1923; le spese di registrazione del presente contratto, invece, saranno sopportate dalle parti contraenti in misura pari al 50% ciascuna.